

---

## **COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO**

Provincia di Cremona



---

### **DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

**(ai sensi della D.G.R. XI/5714/2021)**

***Elaborato normativo:  
NORME DI POLIZIA IDRAULICA  
DA APPLICARE ALLE FASCE DI RISPETTO***

Ottobre 2021



**AVVERTENZA:** per facilitare la consultazione le normative relative alle fasce di rispetto vengono di seguito riportate, separatamente per ogni tipologia di fascia, all'interno di apposite e distinte schede tecniche.

Tali schede con le relative prescrizioni dovranno essere recepite dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 solo a seguito di espressione del parere positivo sul presente Documento di Polizia Idraulica da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale di Cremona della Regione Lombardia; la normativa riportata e la perimetrazione delle fasce assoggetta le aree così come perimetrate nella Carta di Individuazione delle Fasce di Rispetto (Tav. 2).

Le schede vengono riportate e suddivise secondo il seguente schema:

- **NORMATIVA VIGENTE NELLE FASCE DI RISPETTO LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE** di competenza comunale, ai sensi del R.D. 523/1904
- **NORMATIVA VIGENTE NELLE FASCE DI RISPETTO LUNGO IL RETICOLO IDRICO DI BONIFICA DI COMPETENZA CONSORTILE**, ai sensi del R.D. 368/1904 e del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3

NORMATIVA VIGENTE NELLE  
FASCE DI RISPETTO LUNGO IL  
RETICOLO IDRICO MINORE di  
competenza comunale  
ai sensi di:

R.D. 523/1904

D.G.R. XI/5714/2021



Lungo i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale valgono i vincoli disposti dall'art. 96, del **Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo Unico delle Opere Idrauliche"**, istituiti sulle acque pubbliche, così come previsto dall'Allegato D alla D.G.R. XI/5714/2021; la fascia di rispetto di 10 m a partire dal ciglio o bordo superiore della scarpata si estende quindi lungo i cinque corsi d'acqua individuati sotto la competenza comunale, per tutto il loro tratto in comune di Bagnolo Cremasco e su entrambe le sponde.

In tali ambiti, per le **attività vietate**, vale particolarmente la norma dettata dal citato art. 96, integralmente riportato:

**art. 96 (come modificato dall'art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).**

**Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:**

a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

**f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;**

g). Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e



canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

n) Lo stabilimento di molini natanti.

Per le **attività consentite previa autorizzazione**, vale particolarmente la norma dettata dagli art. 97 e 98, integralmente riportati:

#### **art. 97**

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualevolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'h'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle



vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

**art. 98**

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-b-c) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ;  
(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti,

f) (omissis)

Valgono inoltre le seguenti norme:

1. in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, il Comune potrà avvalersi della diffida e provvedere alla riduzione in pristino, da disporsi con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001.
2. compete al Comune di Bagnolo Cremasco il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua sotto l'aspetto QUANTITATIVO (per gli aspetti QUALITATIVI compete alla Provincia di Cremona).
3. I limiti di accettabilità di portata di scarico di acque meteoriche sono fissati nel rispetto del Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017, "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)*", ovvero 20 l/sec/ha di superficie scolante impermeabile;  
  
Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
4. vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del P.T.U.A. della Regione Lombardia. La tombinatura può essere consentita, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del R.R. 8 febbraio 2010 n. 3, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità o per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, previa espressa richiesta comunale.
5. su tutti i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale sono consentiti interventi di



manutenzione ordinaria e straordinaria; tutti i canali saranno mantenuti con fondo e sponde in terra, gli interventi di impermeabilizzazione dovranno essere limitati, circoscritti alle sole opere idrauliche che razionalizzano la distribuzione dell'acqua irrigua e la raccolta di quella di colo e dovranno essere giustificati da apposita relazione tecnica; su tutti i corsi d'acqua, qualsiasi opera ed intervento dovrà essere preferibilmente eseguito con criteri di ingegneria naturalistica e per i manufatti e le opere idrauliche dovranno essere impiegati materiali tipici; saranno consentiti e favoriti gli interventi che ricostituiscano la vegetazione ripariale con essenze autoctone sia arboree che arbustive

6. per tutti i corsi d'acqua nella fascia di 10 m misurati in orizzontale dal ciglio superiore del canale, è vietato lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere e specie e di stallatico, ed è tanto più vietato lo spargimento di ogni tipo di fango o rifiuto di provenienza civile ed industriale;
7. Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita la fascia di rispetto dove non è consentita nuova edificazione. La profondità delle fasce di rispetto deve intendersi misurata, in orizzontale, dal piede della sponda esterna o, in presenza di argini e rilevati di sponda, dal piede esterno dello stesso. La fascia di rispetto, deve garantire la conservazione dell'ambiente di ripa, mantenere in piena efficienza il canale e la funzionalità delle sue opere idrauliche, consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua.
8. La fascia di rispetto è inoltre determinata come segue:
  - per piantagioni, alberature e siepi che non influiscono negativamente sull'equilibrio idrogeologico e ambientale del corso d'acqua: nessuna distanza;
  - per le recinzioni: 4 m;
  - la distanza minima degli scavi dal corso d'acqua dovrà essere maggiore della fascia di rispetto;
  - scavi permanenti in falda dovranno mantenersi alla distanza minima di 10 m dal corso d'acqua incrementata della profondità di scavo.
9. Su edifici esistenti, posti a distanza minori di quelle indicate nei precedenti punti, potranno essere eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento, restauro conservativo e ristrutturazione.

Sono vietate, entro le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore, sopra definite ed esterne alle

aree urbane, i seguenti interventi:

10. Sono VIETATE nuove edificazioni; le edificazioni in sotterraneo sono consentite purchè non influiscano negativamente, né direttamente né indirettamente, sul regime idrogeologico sotterraneo delle falde e sull'equilibrio ambientale e idraulico del corso d'acqua;
11. È altresì VIETATO o sono VIETATE le seguenti attività o interventi: sradicamento di alberi; installazione di nuove piantagioni arboree e arbustive che abbiano finalità economico produttive e che influiscano



negativamente, direttamente o indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione e alla tutela ambientale, per i quali verrà fornito parere esaminando le proposte di intervento caso per caso; bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua; recinzioni fisse nella fascia di 4 m; ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli idroelettrici, quelli attinenti alla regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza da rischio di caduta nei canali, movimenti di terra entro i 4 m dalla sommità della sponda incisa, che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico; realizzazione di scavi di fabbricati o di opere anche totalmente interrati a una distanza inferiore di 10 m; apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m; dissodare terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua; apertura di cave, temporanee e permanenti, che possano modificare le condizioni ambientali e alterare il regime idraulico del Reticolo Idrico Minore; qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale

Valgono inoltre integralmente i disposti della Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n. XI/5714 del 15/12/2021 (BURL S.O. del 23/12/2021), allegati E, F, integralmente riportati:

NORMATIVA VIGENTE NELLE  
FASCE DI RISPETTO LUNGO IL  
RETICOLO IDRICO DI BONIFICA DI  
COMPETENZA CONSORTILE  
ai sensi del R.D. 368/1904 e del  
Regolamento Regionale  
8/02/2010 n.3



Valgono, sul corso d'acqua inserito nel Reticolo Idrico di bonifica di competenza consortile, il Cavo Turati, gestito dal Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio, i vincoli disposti dal **Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 "Disposizioni legislative per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze"** e quanto riportato nel **Regolamento Regionale 8 febb. 2010 n. 3.**

### ***Regio Decreto 8.5.1904, n.368 – Titolo VI***

**artt. da 1 a 132** (omissis)

#### ***art. 133***

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione: a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri da 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua; b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite; c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette; d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa; e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione; f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua; g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli; h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze; i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse; k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

#### ***art. 134***

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 136 e 137: a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione; b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate



o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte; c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua; d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti; e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti; f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti; g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f); h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso; i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa; k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti; l) lo stabilimento di nuove risaie; m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi; n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati; o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

#### **art. 135**

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134. Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134. I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

#### **artt. da 136 a 170 (omissis)**



Valgono inoltre le seguenti norme:

1. in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, il Comune potrà avvalersi della diffida e provvedere alla riduzione in pristino, da disporsi con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001.
2. compete al Consorzio di Bonifica il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua sotto l'aspetto QUANTITATIVO (per gli aspetti QUALITATIVI compete alla Provincia di Cremona).
3. I limiti di accettabilità di portata di scarico di acque meteoriche sono fissati nel rispetto del Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017, *"Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)"*, ovvero 20 l/sec/ha di superficie scolante impermeabile;

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

4. Si ritiene utile ricordare che vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del P.T.U.A. della Regione Lombardia. La tombinatura può essere consentita, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del R.R. 8 febbraio 2010 n. 3, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità o per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, previa espressa richiesta comunale.